

CONVENZIONE

Tra

ACCREDIA - Sistema Nazionale per l'Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Cav. del Lav. Federico Grazioli, con sede legale in Roma (00198), Piazza Mincio 2, C.F./P. IVA 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA**")

- da una parte -

e

il/la Servizio Impianti a Fune - Provincia Autonoma di Trento

nella persona del suo legale rappresentante Ing. Agostino DALLAGO con sede in via Brennero 136 - 38100 Trento TN, C.F./P.IVA 00337460224,

(di seguito, per brevità, indicato/a come: "**CAB**")

(di seguito il CAB, salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un :

- Organismo di certificazione di sistema,
- Organismo di certificazione di personale ,
- Organismo di certificazione di prodotto
- Organismo di ispezione
- Laboratorio di prova
- Laboratorio medico
- Altro tipo di laboratorio, o di organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(**ACCREDIA** e **CAB** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) ACCREDIA è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16/07/2009.
- b) ACCREDIA è l'Ente italiano di accreditamento degli Organismi di Certificazione, degli Organismi di Ispezione, dei Laboratori medici/ di Prova.
- c) ACCREDIA è firmatario, per questi ambiti, degli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
 - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
 - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
 - della International Accreditation Forum (IAF-MRA).
- d) La verifica di conformità dei CABS ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni ACCREDIA per l'accREDITAMENTO (di seguito, per brevità, denominato come: "AccREDITAMENTO") viene effettuata con le modalità previste nei documenti ACCREDIA (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede ACCREDIA (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti").
- e) L'AccREDITAMENTO non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolta dai CABS.
- f) I CABS sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta.
- g) L'AccREDITAMENTO costituisce solo un indice di competenza tecnica e gestionale dei CABS e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni eseguite dai CABS.
- h) L'AccREDITAMENTO è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa, ed aperto a qualsiasi CABS, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

- i) Nel caso in cui l'Accreditamento dovesse essere reso obbligatorio in virtù di una specifica previsione normativa o rapporto convenzionale tra ACCREDIA e l'Amministrazione competente, i CABS saranno tenuti a rispettare sia quanto previsto dalla normativa o convenzione medesima sia le prescrizioni ACCREDIA, che non siano state espressamente derogate dal Legislatore.
- j) Il CAB ha richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/prove) riportati nell'Allegato al certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento").
- k) Il CAB ha dichiarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento.
- l) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per gli schemi, (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/prove) riportati nell'allegato al Certificato di Accreditamento.
- m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra **ACCREDIA** e **CAB**

SI CONVIENE

quanto segue

Articolo 1

Efficacia delle premesse e dei Documenti di Accreditamento

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione ACCREDIA concede al CAB l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/prove) riportati nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potranno essere svolte dalla/e sede/i del CAB di seguito indicata/e:

Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune - LA.T.I.F.
Via Provina 24 - 38100 Ravina di Trento (TN)

2.2 Il CAB sarà identificato con il numero di accreditamento **0628** che identifica anche la presente Convenzione.

2.3 L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.

2.4 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto dei Documenti.

2.5 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il diritto previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione, autorizza espressamente il ACCREDIA ad apportare ai Documenti tutte le modifiche che riterrà opportune, ratificandone sin d'ora il contenuto.

Articolo 3

Obbligazioni a carico di ACCREDIA

3.1 ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente alle attività/servizi/prove accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.

3.2 ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.

3.3 ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento.

3.4 ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.

3.5 ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.

Articolo 4

Obbligazioni a carico del CAB

4.1 Il CAB si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti e che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.5.

4.2 Il CAB si obbliga ad accettare ed uniformarsi alle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti, fermo restando il diritto del CAB previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione.

4.3 Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di attività/servizi/prove accreditate, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.

4.4 Il CAB garantisce che:

- a) tutte le attività/servizi/prove accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;
- b) la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.

4.5 Il CAB si obbliga ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui vengono subappaltate le attività/servizi/prove accreditate, ove applicabile, anche con breve preavviso, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento. Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.

4.6 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di prova o un laboratorio medico (di seguito, per brevità, denominato come "Laboratorio"):

- a) Il Laboratorio, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prova con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento, limitatamente alle prove interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prova con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio siano state verificate da ACCREDIA.
- b) Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove e misure richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove e misure saranno a carico del Laboratorio.

4.7 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: organismo di certificazione di sistema, organismo di certificazione di personale, organismo di certificazione di prodotto, organismo di ispezione (di seguito, per brevità, denominato come: "**Organismo**"):

- a) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA i dati relativi alle attestazioni di conformità rilasciate quale Organismo Accreditato secondo tempi e modalità specificate da ACCREDIA stessa, la quale si impegna a gestire i dati comunicati dall'Organismo nel rispetto delle previsioni indicate all'art. 13.
- b) L'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di accreditamento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di accreditamento, nei termini previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra.

c) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto accreditamento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo.

d) Fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei singoli regolamenti di Accreditamento, l'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA, entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione, eventuali provvedimenti di sospensione e revoca della validità delle attestazioni rilasciate, assunti nei confronti dei soggetti intestatari delle medesime.

4.8 Il CAB si impegna ad informare immediatamente ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R circa:

- a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione di attività/servizi/prove accreditate;
- b) l'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale;
- c) l'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività/servizi/prove accreditate;
- d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, ad esempio:
 - modifica del responsabile del Laboratorio o del Direttore Tecnico;
 - modifica del sostituto del responsabile del Laboratorio;
 - modifica del responsabile della qualità;
 - modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di accreditamento;
 - variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova;
 - variazione di ciascuna delle sedi per le quali è stato concesso l'accreditamento inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;
- e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'Accreditamento.

Il CAB, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione con Marchio ACCREDIA, limitatamente alle prove o ai settori di accreditamento interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il CAB ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei certificati/rapporti di prova/rapporti di ispezione con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal CAB siano state verificate da ACCREDIA.

4.9 Il CAB si obbliga ad offrire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.

4.10 Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.

4.11 Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.

4.12 Il CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia e dai Documenti.

4.13 Nei casi elencati al punto 4.8 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione.

4.14 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/esegue attività/servizi/prove per cui è Accreditato.

4.15 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, attività/servizi/prove per cui è Accreditato

Articolo 5

Recesso

5.1 Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, con un preavviso scritto da comunicare con lettera raccomandata A/R ad ACCREDIA con almeno 90 giorni di anticipo.

5.2 Il CAB in caso di recesso ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti le attività/servizi/prove, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente sia l'emissione di certificati, rapporti di prova e di ispezione recanti il Marchio ACCREDIA sia qualsiasi riferimento all'Accreditamento, sia qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsi CAB accreditato.

5.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Durata della Convenzione

6.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo tacito, per un identico periodo di tempo, in assenza di disdetta scritta a mezzo lettera raccomandata A/R che la Parte interessata dovrà far pervenire all'altra Parte almeno tre mesi prima della data di scadenza naturale o rinnovata della Convenzione medesima. La presente Convenzione comunque non potrà avere una durata superiore a quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

6.2 Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accreditati (settori, estensioni, tipi di prove e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporterà le necessarie modifiche agli Allegati al Certificato di Accreditamento.

6.3 Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di Accreditamento e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Articolo 7

Corrispettivi

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA sono determinati in base al tariffario vigente.

Articolo 8

Regime fiscale

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sconterà l'imposta fissa.

Articolo 9

Controversie e competenza territoriale esclusiva

Il Foro di Roma sarà competente, in via esclusiva, a decidere tutte le controversie relative, conseguenti e connesse all'interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione, inadempimento, risoluzione, validità, efficacia e scioglimento della presente Convenzione. Le Parti rinunziano espressamente alla competenza di qualsivoglia altro foro.

Articolo 10

Conservazione e riproduzione

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati. E' ammessa la riproduzione totale conforme della presente Convenzione; ogni riproduzione parziale o semplice citazione, soprattutto se a fini pubblicitari, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da ACCREDIA.

Articolo 11

Dichiarazioni del CAB

11.1 Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esso facenti capo.

11.2 Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

11.3 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.

11.4 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

12.1 L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.

12.2 Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:

- a) fallimento del CAB;
- b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 15 giorni dalla data di ricezione della diffida inviata da ACCREDIA;
- c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:
 - 1) situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;
 - 2) fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza, imparzialità e correttezza del CAB;
 - 3) variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.

12.3 A garanzia dei richiedenti le prove del Laboratorio, il SINAL si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 13

Clausola di riservatezza

13.1 Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

13.2 Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario.

13.3 Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulgino le suindicate informazioni.

13.4 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

- 13.5 Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:
- ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
 - ogni comunicazione resa assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
 - qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.
- 13.6 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

Articolo 14

Comunicazioni

- 14.1 Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, raccomandata A/R, posta o corriere o con altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione, e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:
- quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Piazza Mincio 2, 00198 Roma e Via Saccardo 9, 20134 Milano);
 - quanto al CAB, presso la sua sede in Ravina di Trento, Via Provina 24 Fax n 0461 910440 all'attenzione del/della DEGASPERI Ing. Fabio
- 14.2 Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbo essere inviate.

Articolo 15

Elezione di domicilio

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede. Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB, del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

Articolo 16

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione dell'Accreditamento derivante dalla presente Convenzione, nonché, in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta la previsione degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione contabile, è obbligatorio. Entrambe le Parti potranno richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

Articolo 18

Appelli

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accredimento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

Articolo 18

Utilizzo del Marchio ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 14/10/2009

Revisione 0 del 14-10-2009

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Ing. Agostino DALLAGO)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

2.Oggetto; 3.Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 4.Obbligazioni a carico del CAB; 5.Recesso; 7.Corrispettivo; 9.Controversie e competenza territoriale esclusiva; 11.Dichiarazioni del CAB; 12.Clausola risolutiva espressa; 13.Clausola di riservatezza; 18.Appelli.

Concessione dell'Accreditamento: Roma li, 14/10/2009

Revisione 0 del 14-10-2009

Il Presidente ACCREDIA
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

Il CAB
(Ing. Agostino DALLAGO)

